

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 57547 Anno 2018**

**Presidente: IASILLO ADRIANO**

**Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 16/11/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MARAVITA MICHELE nato a CASERTA il 11/08/1987

avverso l'ordinanza del 15/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

Udito il difensore presente avv. Michele Di Fraia il quale si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.

BA

## Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Maravita per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione e falsificazione documentale, di cui ai capi 1, 2, e 3 della rubrica cautelare.

Il Tribunale ha rilevato che gli elementi di gravità indiziaria hanno consentito di ricostruire un'attività criminale posta in essere da più persone in concorso tra loro, alcune ancora non identificate, diretta ad accogliere in Italia stranieri di origine brasiliana e a consegnare loro, dietro corrispettivo in denaro, la falsa documentazione attestante la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, al fine di consentire ai medesimi il successivo ingresso dall'Italia in Gran Bretagna ove, sulla scorta della predetta documentazione, richiedevano poi il permesso di soggiorno quali cittadini dell'Area economica europea. Ha quindi precisato che il ruolo di Michele Maravita era di reperire gli alloggi e di corrispondere al funzionario comunale il corrispettivo pattuito, di individuare i nuclei familiari presenti in Maddaloni cui abbinare i brasiliani che, grazie al funzionario comunale, erano iscritti nel registro A.P.R.

Il Tribunale ha escluso che il fatto di favoreggiamento dell'immigrazione possa essere qualificato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, perché le condotte erano finalizzate ad assicurare l'ingresso illegale degli stranieri nel Regno Unito quali cittadini appartenenti all'Area economica europea, senza che risulti che costoro già vivessero nel Regno Unito sulla scorta di un titolo di soggiorno irregolare. Ha ancora escluso che possa negarsi l'aggravante di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a), d. lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, quella di cui al comma 3-ter lett. b), fine di trarre profitto, del medesimo articolo 12, e ciò perché l'aggravante del numero di stranieri è integrata pur quando l'ingresso o la permanenza di costoro non siano contemporanei.

1.1. Quanto poi alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, alla luce della gravità del fatto, posto in essere in modo continuativo e professionale con articolata organizzazione di uomini e mezzi, nonché della negativa personalità dell'indagato. Tale giudizio non è attenuato dalla considerazione della tardiva ammissione degli addebiti ad opera dell'indagato che in sede di convalida, aveva negato le proprie responsabilità.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Michele Maravita, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato nel non qualificare il fatto di cui al capo 1 degli addebiti cautelari ai sensi dell'articolo 12, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, perché non ha considerato che i cittadini brasiliani che, mediante le attività di falsificazione documentale, ottenevano la cittadinanza italiana e la relativa residenza non giungevano in Italia clandestinamente, ma nel pieno rispetto delle procedure di ingresso nello Stato.

Costoro, pertanto, permanevano sul territorio nazionale con regolare permesso, nello specifico di tre mesi riservato agli stranieri per motivi di visite, affari o turismo. Peraltro, i cittadini brasiliani erano già in possesso di un titolo ai fini di soggiorno nel Regno Unito ma, per le recenti restrittive politiche migratorie di quel Paese, raggiungevano l'Italia al fine di ottenere un titolo per proseguire la permanenza, seppur illegittimamente, sul suolo britannico.

Il Tribunale, ancora, ha errato nel ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998, non considerando che i cittadini brasiliani giungevano in Italia mediante il servizio aereo e non più di due soggetti alla volta e non in numero di cinque o più, come richiesto dalla norma di previsione dell'aggravante.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha errato nell'affermare il pericolo di cd. reiterazione criminosa, non considerando che Michele Maravita ricopriva un ruolo esclusivamente di natura logistica, è sostanzialmente incensurato, si è costituito presso la Casa circondariale di Benevento e ha reso dichiarazione confessoria. Non ha poi dato adeguata motivazione sui necessari caratteri dell'attualità e concretezza del pericolo.

Circa poi il pericolo di cd. inquinamento probatorio, il Tribunale non ha dato alcuna motivazione, limitandosi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura, ed è incorso in contraddizione dando contestualmente atto che il quadro probatorio è consolidato.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.

1.1. La qualificazione giuridica operata dai giudici del merito cautelare non è affetta dal vizio denunciato. Si è più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità che "configura il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di persona che in relazione a questo non ha titolo di residenza né di cittadinanza anche se si tratta di soggetto già irregolarmente presente sul

territorio italiano” – Sez. 1, n. 6110 del 11/10/2013, dep. 2014, Singh e altri, Rv. 259406 –.

Nel caso in esame è stato accertato che gli stranieri di origine brasiliana si procuravano in territorio italiano la falsa documentazione attestante la cittadinanza al fine di poter fare ingresso irregolare nel Regno Unito, appunto come cittadini italiani, e quindi poter soggiornare in quel Paese come cittadini dell’Area economica europea.

Il Tribunale ha precisato, in fatto, che non risulta che questi cittadini stranieri, al momento dell’ingresso in Italia per la costituzione della falsa documentazione, avessero già un titolo di permanenza nel Regno Unito, senza che possa rilevare in senso contrario alla configurabilità della fattispecie il fatto che avessero valido titolo temporaneo per fare ingresso in Italia.

Il fine della articolata condotta criminosa era infatti l’ingresso irregolare nel Regno unito, rispetto al quale comunque non risulta – è appena il caso di ribadire – che vi fosse una pregressa situazione di permanenza irregolare.

1.2. Anche l’aggravante è correttamente contestata. Non è ammissibile eludere la previsione di cui all’articolo 12, comma 3 lett. a), d. lgs. n. 286 del 1998 ricorrendo al facile espediente di frantumare in una pluralità di viaggi l’ingresso nel territorio dello Stato (o di altro Stato) di una pluralità di stranieri.

Il disvalore considerato dalla disposizione appena richiamata è costituito dalle dimensioni numeriche del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e non già dalla contemporaneità degli ingressi illegali, per la semplice ed evidente osservazione che soltanto il profilo quantitativo e non già quello cronologico è capace di esprimere una maggiore intensità dell’offesa al bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

1.3. In ordine alle esigenze cautelari la motivazione dell’impugnata ordinanza si sottrae a censure valutabili in sede di legittimità. Il Tribunale ha opportunamente messo in evidenza che, in ragione del tipo di contestazione, vige la doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare, aggiungendo che non risultano dati di fatto che possano superare le presunzioni.

In particolare ha rilevato che la confessione, meglio definita come tardiva ammissione di responsabilità, non può giovare al superamento delle presunzioni appunto perché, in ragione del modo e dei tempi in cui è avvenuta, non è apprezzabile quale indice di una effettiva resipiscenza, anche in ragione dell’assenza di un contributo in punto di ricostruzione degli addebiti.

2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore della Casa circondariale presso cui è ristretto l'indagato per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. cod. proc pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 novembre 2018

art. 29  
n. 332  
118